



**La nostra linea della concretezza porta un altro positivo risultato alla categoria dopo l'incontro con il Ministro Alfano.**

Nella giornata del 10 febbraio 2015, si è tenuto il preannunciato incontro tra i Sindacati della Polizia di Stato e il Ministro dell'Interno On. Alfano accompagnato dal Vice Ministro Sen. Bubbico, la delegazione ministeriale che era composta da: il Capo della Polizia, il Vice Capo Vicario della Polizia, il Capo di Gabinetto del Ministro e il Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento di PS. Le delegazioni Sindacali erano rappresentate dai Segretari Generali delle scriventi sigle. L'incontro, come anticipato, aveva i seguenti temi all'ordine del giorno :

- legge delega per il riordino delle carriere e di un nuovo modello dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che, si interfacci con il nuovo modello di distribuzione degli uffici e relativi carichi di lavoro; attraverso una inderogabile riforma delle carriere di tutti i ruoli e qualifiche, ivi compresa la contrattualizzazione del ruolo unico della dirigenza;
- concorsi interni;
- razionalizzazione dei presidi di polizia;
- protocolli operativi e regole di ingaggio;
- assunzione straordinaria di personale attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, dei concorsi riservati ai VFB tra cui l'ultimo bandito a 650 posti.

Le delegazioni sindacali, composte dai soli Segretari Generali, e la coerente scelta del cartello di affidare l'intervento ad un unico portavoce - per dare la certezza all'interlocutore di trovarsi davanti a un fronte sindacale compatto nella difesa dei diritti dei poliziotti - hanno permesso di esporre con estrema chiarezza e franchezza al Ministro le argomentazioni e le criticità a sostegno degli argomenti all'ordine del giorno dei lavori, illustrando le singole questioni e indicandone le priorità. Il Ministro ha particolarmente apprezzato la scelta del cartello e le modalità con cui sono state rappresentate le istanze dei poliziotti.

Le scriventi OO.SS., pur manifestando l'apprezzamento per la scelta del Dipartimento, come da noi richiesto, relativa allo spostamento del confronto che attiene alla

**FLASH nr. 5 - 2015**

- La nostra linea della concretezza porta un altro positivo risultato alla categoria dopo l'incontro con il Ministro Alfano.
- Supplenza nella Direzione nei Gabinetti Regionali Di Polizia Scientifica.
- Riforma del Lavoro Ministro Fornero: congedi obbligatorio e facoltativo del padre, e "forme di contributi economici alla madre, in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015".
- Il rimborso forfetario nel trattamento di missione
- Prolungamento del turno serale nei servizi continuativi: conseguenze
- Lavoro Straordinario
- Commissioni per le ricompense e Formazione e agg.to professionale
- Rivalutazione trattamenti pensionistici



riorganizzazione degli Uffici di Polizia sul territorio, sia stato spostato sul tavolo del "coordinamento", per un'analisi più accurata e approfondita, anche rispetto alla distribuzione degli uffici delle altre Forze di polizia, in un'ottica di un moderno ed efficiente processo di revisione dell'intero modello della sicurezza, ha rappresentato la necessità, pregiudiziale, di un impegno del Ministro per far approvare contestualmente alla discussione sull'eventuale riorganizzazione dei presidi di Polizia (che non potrà certo mai essere quella prospettata dalla nostra sola Amministrazione), una legge delega per il riordino dell'intero modello della sicurezza in funzione delle esigenze del Paese, del personale presente e di una migliore distribuzione dei presidi sul territorio in funzione della sostenibilità dello stesso rispetto alle finanze pubbliche. Ribadendo, in tale pregiudiziale, la priorità che il riordino riguardi anche l'ordinamento del personale, per il riordino delle carriere di tutti i ruoli e qualifiche, compreso quello della dirigenza e della contestuale contrattualizzazione, perché attraverso la valorizzazione del personale il nuovo modello disegnato possa trovare concreta ed efficace attuazione nell'interesse dell'esigenza di sicurezza del Paese e dei cittadini ma anche del personale che vi opera. A tal proposito il riordino è, altresì, necessario anche per recuperare il disallineamento che si è creato tra gli operatori dei Comparti Sicurezza e Difesa.

Rispetto ai concorsi interni, pur avendo rilevato che, dopo anni, sono finalmente partite le procedure per la selezione per i concorsi interni per V. Ispettore e V. Sovrintendente bloccati da 10 anni, è stato chiesto che si proseguiva sulla strada di arruolamenti straordinari, al fine di fare fronte alla grave carenza di organico che si è creata e che aumenterà vertiginosamente nei prossimi anni, anche per effetto degli interventi di modifica al sistema previdenziale, e in funzione dell'innalzamento dell'età media ormai giunta a 49 anni. In tale ottica è stato richiesto con forza il rispetto di quanti previsto dal decreto D'Alia relativamente allo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, come avviene nella P.A., per un periodo di almeno 3 anni. Su questo aspetto, purtroppo e inspiegabilmente, abbiamo registrato la contrarietà del Capo della Polizia, il quale, invece, ha concordato con le scriventi OO.SS. per tutti gli altri punti all'ordine del giorno ed in particolare sull'esigenza di effettuare il Riordino delle Carriere.

Sullo scorrimento delle graduatorie, così come la richiesta di anticipo dei concorsi aperti ai giovani direttamente dalla vita civile senza l'obbligo del passaggio per le forze armate, oggi in base alla normativa possibili solo a partire dal 2016, continuerà la propria azione sulle forze politiche e parlamentari al fine di una risposta positiva ai nostri giovani, come già abbiamo fatto per i precedenti concorsi, e in funzione della quale abbiamo consentito 512 nuove assunzioni proprio attraverso lo scorrimento.

Inoltre, è stata rappresentata la nostra assoluta contrarietà rispetto al tentativo, effettuato con la disposizione della Direzione Centrale degli Affari Generali con la quale si "comanda" agli agenti di PG, per noi in modo del tutto illegittimo, di svolgere il ruolo di ufficiale di PG, nell'ambito della ricezione delle denunce e querele, la propria netta e assoluta contrarietà preannunciando, qualora l'Amministrazione avesse manifestato la volontà di perdurare in siffatto utilizzo, una lettera ai procuratori generali di tutta Italia per avere una interpretazione autentica sulla possibilità di sostituire gli ufficiali di PG con gli appartenenti al ruolo agenti e assistenti che, invece, hanno solo la qualifica di agente di PG. Su tale richiesta il Capo della Polizia dichiarava un'immediata disponibilità all'apertura di un tavolo di confronto tecnico - convocato nel frattempo per il 23 febbraio p.v. - con il Sindacato che, nelle more dei lavori del tavolo, ha chiesto di ritirare e congelare la disposizione

emessa sul delicato tema.

Il confronto con il Ministro, pur svolgendosi in un clima dialettico fermo e franco, ma sempre nell'assoluto rispetto del ruolo e delle funzioni di ognuno, si concludeva, attesa la disponibilità del Ministro, con l'invito allo stesso a non dare risposte immediate e definitive, qualora non avesse la certezza di mantenere gli impegni, potendosi riservare una disamina approfondita e le opportune verifiche rispetto alla piattaforma presentata prima di comunicare le proprie decisioni.

Ciò in funzione del fatto che le scriventi OO.SS. ritengono che i poliziotti attendono da troppo tempo alcune risposte, su temi delicati e centrali per l'efficienza e l'efficacia della sicurezza del nostro Paese, e anche perché ritengono ormai superata la stagione delle parole e matura quella dei fatti. In tale ottica il Ministro, pur rimarcando di non aver mai registrato in precedenza la determinata fermezza con la quale il cartello sindacale ha accompagnato le proprie rivendicazioni contenute nel documento presentato, si riservava di fornire una risposta nei tempi più brevi. In quella sede non abbiamo mancato, peraltro, di sottolineare l'inopportunità di continuare a registrare il mancato coinvolgimento del sindacato da parte del Dipartimento rispetto all'informazione su temi delicati che attengono alla vita lavorativa e professionale oltre che dei diritti dei poliziotti. E' emblematico, per questa censurabile condotta, il caso ultimo della presentazione del pacchetto antiterrorismo; giacché, pur non avendo la presunzione di essere esperti migliori di altri siamo tuttavia convinti che il risultato migliore in materie così delicate che espongono a grave rischio le donne e gli uomini della Polizia di Stato sia quello di procedere con percorsi che siano il più possibile corroborati da tutte le anime che costituiscono la casa comune del Dipartimento della P.S. e del Ministero dell'Interno quale punta avanzata ed eccellenza nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e per la garanzia della sicurezza dei cittadini e delle istituzioni democratiche.

Cari colleghi, ancora una volta la concretezza delle nostre rivendicazioni e la capacità di fare fronte comune anche attraverso la sintesi pur non risparmiandoci nell'essere fermi nel rivendicare i diritti dei poliziotti, ci ha dato ragione e ha portato i suoi frutti. Proprio oggi il Dipartimento ha comunicato che giovedì 26 febbraio p.v., alle ore 11.30, si terrà una riunione presieduta dal Vice Capo della Polizia, Prefetto Matteo Piantedosi che avrà all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1. Punto sulla situazione del passaggio al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle procedure informatiche del personale e dei servizi per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale della Polizia di Stato;
2. Comunicazioni sull'avvio dei lavori del Tavolo di Coordinamento Interforze sul progetto di razionalizzazione dei presidi territoriali;
3. Comunicazioni in merito alla riapertura dei lavori del Tavolo sul riordino delle carriere.

Il tavolo del 26 febbraio è sicuramente un primo risultato della nostra azione determinata e coesa. Tuttavia l'obiettivo prioritario rimane quello della Legge delega: giacché e solo attraverso lo strumento normativo che si potrà dare attuazione al progetto condiviso che sarà individuato sul tavolo del 26 febbraio. E su questo, pur ribadendo la disponibilità che il Ministro Alfano ha dimostrato, non c'è dubbio che attendiamo il varo della norma per dare il giusto e dovuto riconoscimento al lavoro che lo stesso Ministro riuscirà a portare a termine con il Governo.

Roma, 12 febbraio 2015

### **Supplenza nella Direzione nei Gabinetti Regionali Di Polizia Scientifica.**

Si riporta il testo della nota inviata in data 5 febbraio 2015 al Direttore Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

*"Con una certa frequenza si ripropongono sul territorio questioni legate all'individuazione della figura legittimata alla supplenza nella direzione dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica, nei casi di assenza od impedimento del Dirigente che, in questo tipo di ufficio, è sempre un Funzionario del ruolo ordinario.*

*L'argomento appare non di poco conto ove si consideri che in più di un ufficio (Questure, Zone Tlc, Autocentri, Reparti di Polizia Stradale) è presente una forte commistione fra personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge attività di polizia e personale dei ruoli della Polizia di Stato che svolge attività tecnico scientifica o tecnica.*

*La Direzione Centrale per le Risorse Umane, esprimendosi sul tema, in una nota dell'8/7/2011, dopo una disamina degli artt. 5, 6, 7 del dpr 782/1985, concludeva che nello specifico caso prospettato la direzione del gabinetto regionale di polizia scientifica, in assenza del titolare o di altro dirigente designato a scavalco, potesse essere assunta da un direttore tecnico capo chimico presente in organico dell'ufficio interessato.*

*Detta conclusione, tuttavia, suscita più di una perplessità poiché, ove si accedesse alla stessa si dovrebbe inferire, per via diretta, che in un compartimento di polizia stradale, in assenza del dirigente, ove fosse presente un funzionario dei ruoli tecnici più elevato in grado rispetto a quelli del ruolo "ordinario" (n. relazione alla tabella B allegata al D.P.R. 337/1982, così come sostituita dall'art 9 c 2 d.to l.vo 12/5/1995 nr 97) la direzione dell'ufficio dovrebbe essere a lui affidata e, al contrario, in assenza del direttore dell'autocentro (posto di funzione attribuito ad un dirigente tecnico del ruolo degli ingegneri) ove fosse presente nell'ufficio un funzionario dei ruoli del personale della Polizia di Stato più elevato in grado, secondo la citata tabella, pur in presenza di personale "tecnico".*

*Esasperando il concetto, in assenza contemporanea e per lungo tempo di tutti i Dirigenti dei compartimenti di polizia stradale, ed in presenza di funzionari "tecnici" con qualifica più elevata rispetto a quelli dei ruoli ordinari, ai funzionari "tecnici" andrebbe affidata la direzione dei citati uffici e viceversa se fossero assenti e per lungo tempo e contemporaneamente i direttori degli autocentri.*

*Per dette ragioni la tesi esplicitata dalla Direzione Centrale Risorse Umane appare non convincente e meritevole di una verifica da operare attraverso un diverso percorso ricostruttivo.*

*Le funzioni svolte dalla polizia scientifica non appaiono di dubbia collocazione: si tratta di attività di polizia in senso stretto e sono l'evoluzione tecnologica di funzioni svolte 100 anni fa con metodi diversi. La direzione del servizio è affidata ad un dirigente superiore dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività di polizia così come a primi dirigenti ed a funzionari direttivi del predetto personale è affidata la direzione dei Gabinetti Regionali di Polizia Scientifica (art 7 D.M. 11/9/2002).*

*Anche la collocazione, prevista dall'art 2 comma 1 lettera b punto 4 del D.P.R. 22/3/2001 nr 208 dei gabinetti di polizia scientifica fra gli "uffici, centri ed istituti con funzioni strumentali e di supporto" appare più un espediente classificatorio che contenutistico.*

*Sotto il profilo della "sostituibilità" appaiono rilevanti le indicazioni contenute negli artt. 2 (funzioni del personale dei ruoli dei commissari e dei dirigenti) comma 2 e 30 (funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dirigenti tecnici) comma 4 del D.Lgs 5/10/2000 nr 334 .*

*Il citato art. 2 comma 2 recita "Essi sono diretti collaboratori dei dirigenti della Polizia di Stato e li sostituiscono nella direzione degli uffici e reparti in caso di assenza o impedimento", mentre il citato comma 4, dell'art. 30 recita "essi sostituiscono i dirigenti*

*(tecnici, come si evince dal contesto e dalla rubrica della norma) nella direzione di uffici, laboratori scientifici o didattici in caso di assenza od impedimento”.*

Nei due articoli sembra essere presente una forma di “tipizzazione” in materia di sostituzione dei funzionari e ciò in funzione dell’attività svolta dall’ufficio che rimane assorbente e questo appare sicuramente più convincente rispetto alle ricostruzioni svolte dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Appare dunque risolvibile la questione della sostituibilità in funzione dell’attività svolta dall’ufficio: se di polizia, dall’appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività di polizia più elevato in grado (anche in presenza di funzionari dei ruoli tecnici con qualifica più elevata), se tecnica all’appartenente ai ruoli “tecnici” più elevato in grado (anche in presenza di funzionari del ruolo ordinario).

In buona sostanza appare rilevante, ad avviso di chi scrive, la collocazione delle norme in stretto collegamento con l’elemento legato alla funzione tipica individuata per il ruolo tecnico.

Un ragionamento diverso introdurrebbe delle criticità logiche anche in quei settori, come ad es. le Questure, dove pur essendoci una precisa individuazione della sede della funzione vicaria, potrebbero sorgere problemi in caso di concomitante assenza del questore e del suo vicario, in una situazione che registri la presenza di un funzionario dei ruoli tecnici come soggetto avente la maggiore anzianità.

Attesa la specificità della materia, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo della funzionalità degli uffici l’esigenza di evitare incertezze e disfunzioni gestionali, si confida in un cortese urgente riscontro.

Va da se che, in caso di non condivisione di quanto esposto, suffragato tra l’altro dalla norma contenuta nel D.Lgs 334/2000, si rende necessario un incontro per ribattere il tema attese le complicazioni che si potrebbero generare. Con viva cordialità”.

### **Offerta Corso Criminologia e Master I e II livello Link Campus University**



Vi segnaliamo l’offerta formativa della Link Campus University, in collaborazione con International School of Investigative Criminology, relativa al corso di Criminologia ed ai Master di I e II livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni all’Intelligence e Homeland Security.

I suddetti corsi si svolgeranno presso le sedi della Link Campus University di Roma, Palermo, Reggio Calabria, Napoli e Catania; rendendo possibile l’iscrizione alle unità operative di queste aree che attraverso la video conference e le attività frontali, potranno seguir le lezioni nei giorni e negli orari stabiliti rimanendo nella propria città.

Il Corso di Formazione si compone di moduli che si svilupperanno in 130 ore accademiche di didattica frontale, distribuite in week end – venerdì pomeriggio e sabato, da Febbraio a Maggio 2015. Al termine del corso, ai frequentanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione (previo superamento di prova d’esame) e potranno, se interessati, iscriversi al secondo anno del Corso di Laurea in Scienze della politica e dei rapporti internazionali.

I Master di I e II livello in Analisi Comportamentale e Scienze Applicate alle Investigazioni all’Intelligence e Homeland Security, si compongono di IV moduli per una durata totale rispettivamente di 350 e 400 ore di lezioni frontali.

L’attività didattica, con frequenza obbligatoria, viene svolta, di regola il venerdì ed il sabato di due week end mensili.

I Master rilasciano 60 cfu che consentiranno agli interessati di iscriversi direttamente al II anno del Corso di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche.

La retta riservata agli iscritti Siulp è:

- per il Corso di Formazione Universitaria di euro 600,00
- per il Master di I livello euro 1500
- per il Master di II livello euro 2000

**Attuazione 4, comma 24, lettere a e b della legge n. 92/2012 (Riforma del Lavoro Ministro Fornero) congedi obbligatorio e facoltativo del padre, e "forme di contributi economici alla madre, in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015".**

Si riporta il testo della nota inviata il 3 febbraio 2015 all'Ufficio Rapporti sindacali del Dipartimento della P.S.:

*"L'art. 4, comma 24, lettera a Legge n. 92/2012 (Riforma del lavoro Ministro Fornero) prevede in via sperimentale per gli anni dal 2013 al 2015, in favore del padre lavoratore dipendente, un giorno di congedo obbligatorio e due di congedo facoltativo.*

*Il medesimo articolo 4, comma 24, alla lettera b prevede, altresì, per il triennio 2013 al 2015, in favore della madre lavoratrice dipendente, la possibilità di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, Voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting, oppure un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica di servizi per l'infanzia o di servizi privati, all'uopo accreditati e per un massimo di sei mesi.*

*L'iter normativo per la piena applicazione del congedo in questione richiedeva un decreto ministeriale che ne disciplinasse le modalità di fruizione. Tale decreto risulta regolarmente emanato, in data 22 dicembre 2012 dal Ministro del Lavoro di concerto col Ministro dell'Economia e pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013, n.37.*

*Tuttavia, il Dipartimento della P.S. con nota 333-A9807.P.6,2/3875-2013 del 12/06/2013, ha ritenuto l'istituto non applicabile al personale della Polizia di Stato in ragione della mancata emanazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.*

*Invero, proprio in riferimento all'ambito di attuazione della normativa sopra richiamata, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, con parere n. 8629 del 20 febbraio 2013, alla luce di quanto disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha precisato che: "...la normativa in questione non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs, n.165 del 2001, atteso che, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8 della citata L. n. 92 del 2012, tale applicazione è subordinata all'approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Pertanto, per i dipendenti pubblici rimangono validi ed applicabili gli ordinari istituti disciplinati nel d.lgs, n. 151 del 2001 e nei CCM, di comparto".*

*Per tale ragione questa O.S., in data 6 giugno 2013 sollecitava il Ministero della Funzione Pubblica a predisporre le procedure di attuazione della normativa in oggetto.*

*Sulla Gazzetta Ufficiale nr. 287 dell'11 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 28 ottobre 2014 che ha previsto espressamente l'estensione dei benefici in oggetto anche ai dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche. Al riguardo, anche l'INPS, ha precisato alcune modalità istruttorie in merito all'applicazione della normativa che interessa con apposita circolare.*

*Tanto premesso, si prega di voler fornire, con cortese urgenza, utili notizie in ordine allo stato di attuazione ed all'applicazione degli istituti in oggetto ai lavoratori della Polizia di Stato, considerato che, in merito alla normativa in argomento, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con circolare del 9 gennaio 2015 che, ad ogni buon fine, si allega in copia, ha diramato direttive in ordine all'applicazione dell'art. 4, comma 24, lettera b della legge n. 92/2012 al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.*

*Attesa la specificità della materia, le implicazioni ravvisabili sotto il profilo dei diritti del personale e l'esigenza di evitare discriminazioni tra lavoratori pubblici, si confida in un sollecito riscontro".*

## **Il rimborso forfetario nel trattamento di missione**

Ci vengono chiesti chiarimenti in relazione al trattamento di missione in forma forfetaria.

Per quel che concerne il rimborso forfetario, questo è previsto dal comma 12 dell'art. 13 del D.P.R. nr.51/2009 il quale dispone: "L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio".

Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione.

A richiesta è concessa l'anticipazione delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria.

Al riguardo, la commissione paritetica, nella riunione del 9.4.2008 ha determinato che qualora la missione abbia durata inferiore alle 24 ore previste, il dipendente ha comunque diritto alla liquidazione della missione in "forma ordinaria". In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.

Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio, l'autorizzazione al trattamento forfetario è condizionata anche all'accertamento dell'esistenza e della disponibilità di strutture dell'Amministrazione per il vitto e per l'alloggio.

Effettuata tale verifica, qualora si accerti l'indisponibilità delle strutture di cui sopra, il dirigente, avrà cura di individuare il trattamento economico di missione da corrispondere, se quello ordinario con rimborso delle fatture di pernottamenti e pasti o il pagamento della somma forfetaria.

Occorrerà, pertanto, auspicabile un'analisi comparata dei costi della trasferta in relazione alle diverse modalità di liquidazione, per valutare quale sia la più conveniente in conformità alle politiche di bilancio finalizzate al contenimento ed alla riqualificazione della spesa pubblica.

Le scelte effettuate dai dirigenti, in materia di gestione delle risorse finanziarie, rientrano nella loro competenza ed autonomia e sono soggette a tutte le responsabilità connesse all'incarico, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, m. 165.

Ci si chiede se sia atto dovuto per l'Amministrazione l'accoglimento della richiesta di trattamento forfetario con relativo anticipo nel caso in cui ricorrano tutti i presupposti di legge.

Al riguardo occorre rammentare che l'Articolo 7 DPR 18 giugno 2002, nr. 164 al comma 9 prevedeva "L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione". Successivamente, l'Articolo 13 D.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51 ha sostituito l'espressione "può autorizzare" con la più perentoria "autorizza".

Il mutamento letterale sembrerebbe imporre all'Amministrazione un sorta di obbligo a corrispondere il trattamento forfettario ove vi sia una richiesta in tal senso.

Tuttavia, al riguardo, il Dipartimento della P.S. con la circolare 333-A/9807.B.7/100079-2009 del 31 dicembre 2009 si è precipitato a precisare che (cfr pag. 9) il nuovo testo, nel riprodurre la previgente disposizione, recherebbe delle modifiche meramente terminologiche che sostanzialmente non comportano mutamenti di prassi, significando semplicemente che il trattamento forfettario deve essere preventivamente autorizzato.

Per quel che concerne l'anticipazione, si ritiene che in caso di autorizzazione al regime forfettario, l'Amministrazione abbia l'obbligo, di corrispondere l'anticipo del 90 per cento della somma forfettariamente dovuta ai sensi dell'articolo 13 comma 12 del D.P.R. 16 aprile 2009, nr. 51.

Con la circolare 333-G/II.2624.02/aagg83 del 26 marzo 2013, sono state diramate direttive in ordine alle modalità applicative della corresponsione dell'anticipo di rimborso forfettario per le missioni in territorio nazionale del personale della Polizia di Stato, con particolare riferimento al regime tributario da applicare.

In riferimento al rimborso forfettario ridotto - art. 6, comma 11, DPR nr. 170 dell'11 settembre 2007, per quel che concerne la franchigia giornaliera concernente il rimborso forfettario, pari ad € 46,48, l'Amministrazione ha precisato che la quota esente va portata in detrazione anche all'importo pari ad € 50,00, corrisposto come rimborso forfettario, nel caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore.

Inoltre, poiché la normativa vigente (art.13, comma 12, DPR m. 51 del 16 aprile 2009), prevede che venga corrisposto un acconto pari al 90% del rimborso forfettario, a titolo di anticipo del rimborso forfettario, la direttiva raccomanda agli Uffici Amministrativi Contabili di elargire gli anticipi di missione al netto delle ritenute a carico del dipendente, al fine di evitare la formazione di debiti a carico degli stessi, con l'ulteriore iter burocratico di restituzione di anticipazioni superiori al dovuto, allo scopo di semplificare l'azione amministrativa e ridurre i tempi di liquidazione e pagamento degli emolumenti accessori.

---

### **Prolungamento del turno serale nei servizi continuativi: conseguenze**

Alcuni colleghi ci scrivono per chiederci se in caso di prolungamento, oltre un certo limite, del turno serale 19/24 o 19/01, spetti il compenso per lavoro straordinario o l'esonero dallo svolgimento del successivo turno 13/19, e se in tal senso il lavoratore interessato abbia una qualche facoltà di scelta.

Il problema va ricondotto nella tematica relativa all'orario d'obbligo settimanale che, com'è ben noto, per gli operatori di Polizia è di 36 ore.

Alla luce del principio dell'obbligo delle 36 ore settimanali, il prolungamento del turno giornaliero, in tutte le articolazioni dell'orario di lavoro, fa sorgere unicamente il diritto al lavoro straordinario.

Nel caso dei turni continuativi il cosiddetto "smontante" spetta esclusivamente dopo il turno completo notturno (almeno 6 ore dopo le 24).

La norma da applicare negli altri casi è l'art. 8 c. 2° dell'Accordo Nazionale Quadro che prevede che tra un turno e l'altro dovranno intercorrere non meno di 11 ore.

In virtù di tale norma al dipendente che abbia protratto il turno 19/24 oltre il suo ragionevole limite, dovrà essere effettuato il cambio del turno previsto per il giorno successivo.

## Lavoro Straordinario

Con circolare n 333-G/II/2501/MO/PS/aa.gg. del 3 febbraio 2015, sono stati prorogati i limiti mensili relativi ai compensi per lavoro straordinario e diramate le disposizioni di massima sulla gestione annuale dei relativi fondi.

Per il pagamento delle prestazioni effettuate dal gennaio 2015 occorrerà attendere il perfezionamento del prescritto decreto interministeriale di autorizzazione della spesa sul pertinente capitolo del bilancio dello Stato per l'anno 2015.

Restano in vigore le disposizioni, diramate in ultimo con la circolare n. 333-G/Div. II/2524.1.2/STRAO/MO/PS aa.gg. dcl 28/5/2014, con particolare riferimento ai limiti del 5% per ore notturne rese in giorno festivo e del 25% per ore notturne o festive delle prestazioni mensili, da calcolarsi complessivamente per singola categoria di personale.

Il dirigente responsabile dovrà attestare le prestazioni rese, così come indicato nella circolare n. 333-G/2.1.84 del 29 dicembre 1999, i cui contenuti vengono ribaditi per raccomandarne l'assoluta osservanza.

Viene altresì ribadito il principio che le prestazioni di lavoro straordinario rese mensilmente dal personale di ogni grado e qualifica dovranno essere contenute entro i "monte ore mensili".

### Personale aggregato presso altra sede.

Per aggregazioni a vario titolo di singoli operatori (per particolari esigenze del reparto di arrivo, per assegnazioni ex art. 7 DPR.254/99, per mandato parlamentare ex art. 78 D.Lgs. 267 /2000, ecc ... ) le ore di lavoro straordinario dovranno essere segnalate e caricate sul "monte ore" del sotto ente ove sono state rese.

Per le aggregazioni massive (ad es. contingenti inviati per rinforzo) le ore dovranno continuare ad essere segnalate dal reparto di appartenenza, salvo diversa indicazione del servizio TEP.

### Personale trasferito ad altra sede.

Per quel che concerne il personale trasferito nel corso del mese, le ore dovranno essere segnalate da entrambi i reparti, nel rispetto del limite individuale e del monte ore del sotto ente.

La circolare 333-G/II/2501/MO/PS/aa.gg. del 3 febbraio 2015 è consultabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo web [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

---

## **Commissioni per le ricompense e Formazione e aggiornamento professionale**

Il 25 febbraio p.v. si terrà la riunione, a cui parteciperà un rappresentante del Siulp, relativa a:

Commissioni per le ricompense

Commissione paritetica centrale per la Formazione e aggiornamento professionale.

---



### **Sportello Siulp: consulenza *on line***

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)

### **Rivalutazione trattamenti pensionistici**

Alcuni colleghi in pensione ci chiedono se i loro trattamenti pensionistici saranno rivalutati a seguito dello sblocco del tetto salariale, lamentando disparità di trattamento rispetto ai colleghi ancora in servizio..

Al riguardo, come già precisato in altre occasioni, la normativa che ha previsto il blocco degli emolumenti stipendiali rientranti nel cosiddetto tetto salariale, e dunque anche dell'assegno di funzione, esclude espressamente ogni recupero sia ai fini retributivi che ai fini previdenziali.

Lo sblocco del tetto salariale, inoltre, non rappresenta uno sblocco stipendiale per i poliziotti in servizio.

Infatti, come abbiamo già spiegato, per il nostro comparto ed in generale per tutto il pubblico impiego, il blocco dei contratti è stato rinnovato di un altro anno con la conseguenza che gli stipendi non potranno aumentare.

Per le pensioni, invece, vi è stato lo sblocco dei meccanismi di rivalutazione (perequazione pensionistica).

Il decreto del ministero dell'Economia del 20 novembre 2014, pubblicato in "Gazzetta ufficiale" il 2 dicembre scorso ha stabilito che il valore provvisorio di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015 è dello 0,3 per cento.

Inoltre quello definitivo per il 2014 è risultato dell'1,1% anziché dell'1,2% provvisorio applicato finora, quindi a inizio 2015 i pensionati che hanno percepito la perequazione (perché ovviamente si trovavano nelle condizioni di legge) dovranno rimborsare parte della pensione incassata.

La frenata dell'inflazione riscontrata nel corso di quest'anno, così come calcolata dall'Istat, determina un contenimento della rivalutazione degli assegni previdenziali.

Quale effetto delle indicazioni contenute nella decretazione, il valore definitivo del trattamento minimo per il 2014 è di 500,88 euro, mentre quello dell'anno prossimo sarà di 502,38 euro.

Più in dettaglio, si ricorda che la legge di stabilità del 2014 ha modificato, per il triennio 2014-2016, la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici.

Secondo la nuova disposizione l'indice di rivalutazione degli assegni previdenziali di quiescenza per il 2015 si applica in misura percentuale pari: al 100% per le prestazioni pensionistiche il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo Inps; al 95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto limite minimo; al 75% per le rendite pensionistiche il cui importo complessivo sia maggiore di 4 volte e pari o minore a 5 volte la richiamata misura minima; al 50% per le pensioni il cui importo complessivo sia al di sopra di 5 volte e pari o al di sotto di 6 volte il trattamento minimo; al 45% per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per le prestazioni pensionistiche superiori a 6 volte la cennata soglia minima.

Come è facile notare, oltre ad una rettifica, rispetto al passato, delle percentuali da applicare, il legislatore ha variato anche le modalità con le quali si applica l'indice di perequazione. Mentre in precedenza esso veniva applicato per fasce d'importo, ora l'indice va applicato in modo progressivamente decrescente sull'intero importo.

Le pensioni, quindi, saranno incrementate dal prossimo mese di gennaio 2015, dello 0,30% per effetto del tasso di inflazione programmato, secondo la scansione prima indicata. Per gli assegni di quiescenza di importo superiore ai limiti prefissati (tre, quattro, cinque, sei volte il menzionato trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto prefigurato) l'adeguamento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza della citata soglia maggiorata.

Come già anticipato, contrariamente a quanto solitamente avviene, quest'anno i pensionati avranno da restituire qualcosa. L'aumento assegnato in via provvisoria sulla

base dell'1,2% (per l'anno 2014) non coincide, infatti, con il dato definitivo accertato dall'Istat, che è, invece, dell'1,1%. La restituzione sarà pari allo 0,1%.

Per i titolari di più assegni pensionistici, dal 1999, la perequazione sulle pensioni è determinata tenendo conto dell'importo totale dei trattamenti. Sempre per effetto della legge di stabilità, gli intestatari di prestazioni di quiescenza che rientrano nella fascia più elevata dal 2015 beneficiano della rivalutazione dell'intero assegno. La legge 147/2013, difatti, aveva previsto solo per l'anno in corso la rivalutazione in misura fissa di 14,27 euro lordi al mese. Dal 2015, pertanto, si applica il 45% del tasso di perequazione base e quindi lo 0,135% su tutto l'importo.

Chi, infine, percepisce pensioni d'oro, continuerà a fare i conti con il prelievo di solidarietà che scatta per i trattamenti superiori a 14 volte il minimo. Alla luce dei dati aggiornati, la trattenuta sarà del 6% per gli assegni di importo mensile lordo oltre 7.012,60 e fino a 10.017,60 euro; del 12% per la fascia compresa tra 10.017,60 euro e 15.026,40 euro; del 18% per la parte eccedente quest'ultima soglia.

Qui sotto riportiamo le soglie che servono a capire se e di quanto l'importo personalizzato della pensione può essere soggetto a rivalutazione.

Occorre considerare che il fatto che la situazione di sostanziale deflazione non avrebbe permesso nessun consistente aumento neppure per i lavoratori in servizio qualora fosse stato possibile il rinnovo contrattuale economico.

#### Le nuove pensioni 2015

Fascia	Rata mensile lorda	Indicizzazione
Fino a 3 volte il minimo	1.502.	100%
Oltre 3 e fino a 4	oltre 1.502,64 fino a 2.003,	95%
Oltre 4 e fino a 5	oltre 2.003,52 fino a 2.504,40	75%
Oltre 5 e fino a 6	oltre 2.504,40 fino a 3.005,28	50%
Oltre 6	oltre 3.005,28	45%

#### Come aumenteranno le minime nel 2015

Cat. Pensione	Importi
Pensione sociale	369,63
Assegno sociale	448,51
Tratt. Minimo	502,38



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

**sul nostro sito [www.siulp.it](http://www.siulp.it)**

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

### CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

### PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

### PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

### PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

### EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perché è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

Numero Verde  
800 754445

[www.euroccs.it](http://www.euroccs.it)



L'unica società FINANZIARIA IN CONVENZIONE CON **SIULP**

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

# Presti-amo

Finanziamenti Per Passione



**DIREZIONE GENERALE ROMA** Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

**I NOSTRI AGENTI A:** Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritta all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria distaccati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet [www.euroccs.it](http://www.euroccs.it). Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides SpA), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

